|  |  |
| --- | --- |
| Prot. n. ……….  Trasmessa Via PEC | …………………….. lì…………………..,  Spett.le Ing/Arch…………………………  Via …………………. n. ……….  CAP …………………..  Città …………….. Prov. …..  PEC………………………………. |

OGGETTO: **CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER…………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….**

**Con la presente lettera commerciale di incarico,**

**PREMESSO CHE**

L’Amministrazione ………………………………….. intende procedere alla realizzazione dei lavori di:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………;

Con determina n. …… del ……/………/……..si è proceduto al conferimento dell’incarico di cui al successivo art. 1, ai sensi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto motivato senza procedimento di gara;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

si conferisce al professionista in indirizzo l’incarico professionale di cui all’oggetto sulla base delle condizioni di seguito riportate:

**Articolo 1 – Oggetto e specificazione dell’incarico:**

Il Comune, in forza della determinazione n. ............. del ........./.........../................. assunta dal dirigente/funzionario ………………………………………….., e con le modalità riportate nella presente lettera di incarico, affida all’incaricato in indirizzo , l’incarico professionale di redazione del progetto di fattibilità definitivo, esecutivo e direzione operativa lavori relativa alla realizzazione di ………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………. e precisamente:

*A) PROGETTO DI FATTIBILITA’TECNICA ED ECONOMICA*

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 17 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 5, del D.Lg. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Tale livello progettuale dovrà definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e dovrà essere composto degli elementi grafici ed amministrativi previsti dalle norme richiamate e dal documento preliminare all’avvio della progettazione (DPP - all. 1).

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Il progettista incaricato dovrà elaborare, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti progettuali, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto preliminare/di fattibilità parametrate nel calcolo della prestazione posta a base d’asta (o di affidamento).

Troveranno applicazione le prescrizioni contenute alla’art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

*A1) SUDDIVISIONE IN DUE PARTI DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA*

[*Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei Contratti, nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all'*[*articolo 152*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#152)]

Il progetto di fattibilità, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovrà essere articolato in due fasi successive di elaborazione. Nella prima fase il progettista, dovrà individuare ed analizzare le possibili soluzioni progettuali alternative e redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dalle norme vigenti al momento di redazione del documento.

*B) PROGETTO DEFINITIVO*:

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo dei prezzari di riferimento.

Il progetto definitivo dovrà essere conforme a quanto disposto dall’art. 24 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalle regole dell’arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto definitivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

*C) PROGETTO ESECUTIVO*:

Il progetto esecutivo deve essere conforme alle disposizioni contenute nell’art. 33 e successivi del Regolamento Generale di cui al d.P.R. n. 207/2010 nonché dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Esso dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo, determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell’arte.

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative al progetto esecutivo parametrate nel calcolo della prestazione posta di affidamento.

*D) DIREZIONE LAVORI  OPERATIVA E CONTABILITÀ*:

L’incaricato dovrà ottemperare a tutte le prestazioni previste dalle vigenti normative in rapporto agli obblighi del Direttore dei Lavori e/o del Direttore Operativo.

In particolare, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’ufficio di Direzione Lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dell’intervento nel rispetto degli impegni contrattuali nonché degli altri compiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016;

Dovranno essere in ogni caso garantite tutte le prestazioni di cui alla tav. Z-2 allegata al DM Giustizia del 17 giugno 2016 con particolare riferimento alle attività relative alla direzione dell’esecuzione parametrate nella determinazione della prestazione posta a base di affidamento.

Gravi ritardi rispetto al piano temporale di esecuzione dei lavori (cronoprogramma) dovranno essere debitamente e tempestivamente comunicati alla Stazione Appaltante.

La stessa dovrà utilizzare tutte le informazioni e le segnalazioni fornite dall’eventuale ispettore di cantiere nominato dalla stazione appaltante, nonché il controllo sul corretto svolgimento dell’attività di quest’ultimo.

*E) COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE  COORDINATORE PER L’ESECUZIONE*:

Nell’ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di progettazione dell’opera, dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e succ. mod. ed integraz. e in particolare:

 collaborare con i progettisti nella definizione delle scelte tecniche e progettuali con finalità di sicurezza per:

• pianificare le attività di cantiere durante la realizzazione dell’opera

• pianificare le successive attività di manutenzione dell’opera

 redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008

 predisporre il Fascicolo dell’opera, da utilizzarsi nel corso di successive manutenzioni conformemente a quanto prescritto dall’allegato XVI del D.Lgs 81/2008

 sottoporre al Committente / Responsabile dei lavori, durante la progettazione dell’opera, il PSC e il fascicolo per la valutazione prevista per legge

Il CSP dovrà relazionare per iscritto al Committente / Responsabile dei lavori su ogni sistuazione che non gli permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.

Nell’ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera, dovrà svolgere i compiti previsti specificamente a suo carico dall’art. 92 del D.Lgs 81/2008 e succ. mod. ed integraz. e in particolare, durante la realizzazione dell’opera:

 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

 verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

 adeguare il piano di sicurezza e coordinamento, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute anche in relazione a quanto previsto in merito dall’allegato XV del D.Lgs 81/2008;

 adeguare il fascicolo dell’opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

 valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere

 verificare che le imprese esecutrici adeguino, quando necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

 verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

 segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

 sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

 Ferma restando la libertà del CSE effettuare l’attività di verifica in cantiere secondo quanto ritiene più opportuno, in funzione delle attività che si stanno svolgendo, il CSE si impegna a svolgere un minimo di 3 sopralluoghi in cantieri ogni settimana.

Il CSE dovrà periodicamente relazionare per iscritto sullo svolgimento della propria attività. La cadenza di queste comunicazioni sarà settimanale.

Il CSE dovrà relazionare per iscritto su ogni situazione che non gli permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.

**Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico**

Di ciascuna fase della progettazione dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee supporti elettronici:

b) FATTIBILITA’ 3 copie + supporto elettronico in formato standard;

b) DEFINITIVO 3 copie + supporto elettronico in formato standard;

c) ESECUTIVO 4 copie + supporto elettronico in formato standard

In particolare il tecnico progettista, oltre alle copie cartacee, è tenuto a consegnare al Comune una copia in formato digitale su supporto CD-ROM dei seguenti elaborati:

– rilievi e progetto, – relazioni tecniche – elenco prezzi unitari – computi metrici estimativi – capitolati speciali.

1) per quanto riguarda gli elaborati grafici questi dovranno essere:

– preferibilmente in formato DWG (disegno in versione Autocad o da programmi similari che supportino in questo formato);

– in subordine possono essere in formato DXF (sempre compatibile con il programma Autocad).

2) per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato, preferibilmente compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation.

3) per quanto attiene al preventivo di spesa e relativi componenti, essi potranno essere restituiti in qualsiasi formato database di computo nazionali.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all’art. 7.

**Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali**

Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune verificherà ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell’art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all’art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente lettera di incarico.

**Articolo 4 - Assistenza tecnica dell’Amministrazione Comunale**

L’Amministrazione Comunale si impegna a fornire all’incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto.

L’Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento designato.

Qualora l’Amministrazione non potesse fornire la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l’ottenimento della documentazione, verranno eseguite dal tecnico ed i relativi oneri computati a parte (a vacazione).

**Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell’incarico**

Agli effetti di quanto disposto dalla presente lettera l’incarico prevede l’esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l’esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Sarà compito dell’incaricato acquisire, prima della consegna del progetto esecutivo, tutti i pareri, od autorizzazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori .

**N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.**

**Articolo 6 - Termine di consegna e penale**

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

PROGETTO DI FATTIBILITA’ **……. gg**. dalla adesione alla presente lettera di incarico;

PROGETTO DEFINITIVO **…… gg**. dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto di fattibilità;

PROGETTO ESECUTIVO **……. gg**. dalla comunicazione dell’accettazione o dell’avvenuta verifica positiva o comunque dall’approvazione del progetto definitivo (ovvero contestualmente al progetto definitivo se richiesto dal RUP);

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 0,1% dell’importo previsto per la prestazione;

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all’art. 12) della presente lettera di incarico oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

**Articolo 7 - Compenso professionale - Ammontare presunto dello stesso**

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'*[*art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024)*”;*

In allegato alla presente lettera di incarico, quale parte ed integrante e sostanziale della stessa (Allegato 1), si unisce lo schema di calcolo della prestazione base con l’individuazione delle attività, desunte dalla Tav. Z-2 di cui all’allegato al D.M. GIUSTIZIA del 17 giugno 2016, parametrite al fine della individuazione delle prestazioni da svolgere e remunerare.

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del **…………**% così come proposto dall’incaricato ed accettato dal Comune dopo valutazione di congruità.

Le spese da rimborsare di cui agli artt. 4 e 6 della citata tariffa saranno conglobate, ai sensi dell’art. 13 della medesima, nella misura del 25% dell’onorario a percentuale (anch’esse verranno ridotte dello stesso sconto sopra specificato).

A detti compensi si dovrà aggiungere il Contributo Integrativo nella misura del 4%, ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981, n. 6, e s.m.i. oltre all’I.V.A. in vigore.

Con riferimento all’allegato 1), i compensi, in via presuntiva, sono determinati pertanto in complessive **€ …………………..** (oltre IVA e CNPAIALP).

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe Professionali salvo diverse disposizioni di legge.

**Articolo 8 - Obblighi dell’incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L’incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico professionale.

A tal fine si specifica che ai sensi dell’art. 3, comma 7 della citata L. 136/2010, il Conto Correlato dedicato, come da Sua comunicazione prot. ……………………. è:

- Banca/Poste Italiane Spa (denominazione completa) ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………...……………….

- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) …………………………………………………………………………;

Codice IBAN: ………………………………..;

Codici di riscontro: ABI ……………….. CAB ………………… CIN ……………….;

Intestatario del conto (ragione sociale completa dell’azienda, sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, codice fiscale) ………………………………………………………………………………..;

I dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato:

a) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., Via …………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di …………………………………… (specificare ruolo e poteri);

b) Sig. ………………………………….., nato a …………………… il ………………., residente a …………………., Via …………………….. n. ..., Cod. Fisc. ……….……………………., operante in qualità di …………………………………… (specificare ruolo e poteri);

**Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

La Stazione Appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento all’incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

**Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale**

Il pagamento delle competenze di cui al precedente art. 7 relativo alla progettazione avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche secondo le seguenti modalità:

I compensi relativi alla progettazione verranno ricalcolati sugli importi del preventivo particolareggiato e saranno corrisposti entro 30 giorni dai seguenti termini:

1)  ……% dalla data di approvazione del progetto di fattibilità;

2) ….…% dalla data di approvazione del progetto definitivo;

3) ….…% dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

4) ……% dalla data di approvazione del Collaudo provvisorio.

I compensi relativi alla Direzione Lavori/Operativa e Contabilità dei lavori verranno corrisposti, entro 60 giorni, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all’impresa esecutrice.

**Articolo 11 - Oneri vari**

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’uso a norma dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall’ordine professionale per l’emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.L.P.

**Articolo 12 - Coperture assicurative**

Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti dovute ad errori od omissioni progettuale, di cui all’art. 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell’incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all’art. 106, commi 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016. La nuova progettazione dovrà avvenire nei termini di cui all’art. 6, ridotti proporzionalmente all’importo dei lavori residui.

**Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa**

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Fatte salve le altre ipotesi previste dalla legge, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto e/o della conduzione dell’incarico di direzione operativa dei lavori;

3) Qualora l’incaricato non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’incarico professionale oggetto d’affidamento;

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l’applicazione della presente Lettera di incarico verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all’interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale di Rimini.

**Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti**

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente lettera di incarico, si fa riferimento al DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016 a titolo “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'*[*art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024)*”;*

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso offerto in sede di gara (o di offerta).

**Articolo 16 - Richiamo alle norme generali**

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente lettera di incarico, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore

Arch. Leo Di Febo